

REGOLAMENTO CONTRIBUTO PER I LAVORATORI IN ASSENZA DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) interviene con un contributo economico in favore degli ex dipendenti che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo e che, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire del trattamento di disoccupazione e non percepisca contemporaneamente altra forma di sostegno al reddito, purché l'azienda da cui dipendevano al momento della perdita dello stato di occupati risultasse in regola con i versamenti all'EBAP-FSBA da almeno 18 mesi precedenti l'interruzione del rapporto.
2. Per le imprese di nuova costituzione o che assumono dipendenti per la prima volta è necessario un periodo minimo di adesione di almeno sei mesi. Per le imprese esercenti attività di autotrasporto, la regolarità contributiva di cui al comma 1 è calcolata in ogni caso a partire dal mese di dicembre 2017.

Art. 2 - Ammontare

1. Il contributo è pari ad € 103,29 a settimana per un massimo di 12 settimane nell'anno solare per lavoratore e sarà versato direttamente al lavoratore. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da ritenersi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle ritenute previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui il lavoratore trovi occupazione, il contributo sarà erogato solo sino al giorno della nuova assunzione.
3. Qualora il lavoratore, dopo aver trovato occupazione, venga nuovamente licenziato prima della completa fruizione delle 12 settimane di cui sopra, potrà presentare nuova domanda fino a completamento di tale periodo.
4. La presente prestazione è incompatibile con qualsivoglia altra forma di sostegno al reddito percepita dal richiedente.

Art. 3 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_DIP 04), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it .
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La richiesta di contributo deve inviarsi entro e non oltre 60 gg dal licenziamento o dall'esaurimento della prestazione di sostegno al reddito ordinaria. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.

Art. 4 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - copia ultima busta paga recante la data di assunzione;
 - dichiarazione rilasciata dall'ultimo datore di lavoro aderente all'EBAP che attesti la dipendenza del lavoratore ed il suo licenziamento;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all'interno dell'apposito modulo di domanda, con cui il lavoratore dichiara il permanere del proprio stato di disoccupazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa all'interno dell'apposito modulo di domanda, con cui il lavoratore dichiara ai sensi del DPR 445/2000, di aver esaurito o di non avere diritto ad altri ammortizzatori sociali e di non percepire qualsivoglia altra forma di sostegno al reddito secondo la vigente legislazione;
 - fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ove non si provveda ad integrarla entro 30gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, comincerà ad erogare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.